OCM VITIVINICOLO

dal regolamento (UE) n.1308/2013 al nuovo sistema autorizzativo degli impianti

San Benedetto del Tronto, 24 luglio 2015
Centro Agroalimentare Piceno

Silvana Paoloni
Regione Marche
Servizio Ambiente e Agricoltura
Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 1308 DEL 17/12/2013 (OCM UNICA)

Modifica e abroga il regolamento (CE) n. 1234/2007 pur recependone l'impianto.

Dall'articolo 61 all'articolo 71 disciplina il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che verrà applicato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, con riesame intermedio.

Per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli nel 2015 sono entrati in vigore:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2015/560

Integra il reg. (UE) n. 1308/13 riguardo le condizioni di esonero, criteri di ammissibilità e priorità per autorizzazioni per nuovi impianti, coesistenza e procedure semplificate

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/561

Approva modalità applicative e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e le comunicazioni

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO

Alcune definizioni dell'attuale OCM vitivinicolo

- **Campagna viticola**: campagna di produzione che va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo

- **Estirpazione:** eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato
- **Impianto**: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino o per la coltura di piante madri per marze
- **Sovrainnesto**: innesto di una vite già precedentemente innestata
- **Diritti di reimpianto**: il diritto di impiantare viti su una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata in coltura pura, determinato secondo la definizione di unità vitata dell'articolo 3 lettera d) del DM 16/10/2010

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e atti collegati

Cosa cambia rispetto all'attuale sistema autorizzativo ?

La riforma dell'OCM vitivinicolo, varata nel 2013, modifica profondamente il sistema di gestione degli impianti dei vigneti, ma non ha portato alla completa liberalizzazione prevista 2008 e, con l'intento dichiarato di garantire un aumento ordinato degli impianti, sostituisce l'attuale sistema dei diritti con quello delle autorizzazioni.

Questo nuovo regime chiede un cambio di passo di amministrazioni e produttori.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e atti collegati

IL NUOVO SISTEMA AUTORIZZATIVO IN PILLOLE

- Dal **1° GENNAIO 2016** al **31 DICEMBRE 2030** l'impianto e il reimpianto di vigneti avviene su concessione, non più di **DIRITTI,** ma di **AUTORIZZAZIONI**, la cui durata è **TRIENNALE**
- **Dopo il 31 dicembre 2015 non sarà più possibile trasferire i diritti e non esisterà più la riserva dei diritti di impianto**
- Al contrario dei DIRITTI di (re)impianto, le **AUTORIZZAZIONI** sono **concessioni nominali, gratuite e non trasferibili**

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e atti collegati

Con la nuova OCM vitivinicolo è prevista la concessione di autorizzazioni in tre casi precisamente individuati:

- PER NUOVI IMPIANTI (articolo 64). Si introduce un **MECCANISMO DI SALVAGUARDIA** che prevede la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti per superficie fino a un massimo del 1% del vigneto Italia al 31 luglio precedente, **DA ASSEGNARE IN FORMA PROPORZIONALE O IN BASE A CRITERI DI PRIORITÀ**
- PER REIMPIANTI (articolo 66). Dal 1° gennaio 2016 saranno concesse, in linea di principio, automaticamente da utilizzare nella stessa azienda
- PER CONVERSIONE DI DIRITTI DI (RE)IMPIANTO (articolo 68) originati in vigenza del regime dei diritti. Consentono di gestire la fase di transizione dall'attuale regime dei diritti al nuovo regime delle autorizzazioni, consentendo ai detentori di titoli il loro utilizzo nel tempo. Hanno a stessa durata dei diritti da cui hanno avuto origine

SONO PREVISTE ESENZIONI VIGNETI SPERIMENTALI, PIANTE MADRI DI MARZE, CONSUMO FAMILIARE ED ESPROPRIO

QUADRO GIURIDICO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO

TAB. 1 - TEMPISTICA PREVISTA DALLA UE PER PRESENTARE LE DOMANDE E CONCEDERE LE AUTORIZZAZIONI

Tipo di operazione	Presentazione delle domande	Concessione delle autorizzazioni
Nuovi impianti	Periodo di presentazione della domanda con inizio entro il 1° maggio e durata di almeno un mese	Concessione dell'autorizzazione entro il 1° agosto
Reimpianti a seguito di estirpazione	Presentazione della domanda in qualsiasi momento della campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione. Ma gli Stati membri possono decidere di consentirne la presentazione fino al termine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha luogo l'estirpazione (es.: se si estirpa a novembre 2016 c'è tempo fino al 31 luglio 2019 per chiedere l'autorizzazione)	Concessione automatica dell'autorizzazione entro 3 mesi dalla presentazione della domanda
	Gli Stati membri possono decidere di applicare ai reimpianti gli stessi termini per la presentazione di domande e il rilascio di autorizzazioni per i nuovi impianti	
Reimpianti a seguito di estirpazione – Procedura semplificata* (a livello nazionale o per alcune zone dello Stato membro)	Comunicazione ex post (che funge da domanda di autorizzazione) entro la fine della campagna viticola in cui è stata intrapresa l'estirpazione	L'autorizzazione si considera concessa alla data in cui la superficie è stata estirpata
Reimpianti anticipati	Presentazione della domanda in qualsiasi momento dell'anno	Concessione automatica dell'autorizzazione entro 3 mesi dalla presentazione della domanda
	Gli Stati membri possono decidere di applicare ai reimpianti anticipati gli stessi termini per la presentazione di domande e il rilascio di autorizzazioni per i nuovi impianti	
Conversione dei diritti (di nuovo impianto, di reimpianto o di impianto concessi a partire dalle riserve) in autorizzazioni	Presentazione della domanda dal 15 settembre 2015 al 31 dicembre 2020 (l'Italia con DM 19.2.15 ha scelto il termine ultimo consentito dal regolamento 1308/2013)	Conversione automatica dei diritti in autorizzazioni (dopo aver verificato che sono ancora validi) entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta (entro 3 mesi dal 1 gennaio 2016 se la richiesta è presentata prima del 31 dicembre 2015)

QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

COME AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO ED EVITARE POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL POTENZIALE VITICOLO NAZIONALE ?

Entro il 31 dicembre 2015

Garantire l'utilizzo di tutti i diritti di (re)impianto disponibili affinché diventino vigneto nel prossimo futuro e non ci sia diminuzione di superficie vitata. Quindi:

- agevolare i trasferimenti di diritti di reimpianto tra aziende
- assegnare i diritti di impianto allocati nelle riserve regionali

Dal 1° gennaio 2016

- assegnare tutti i diritti di nuovo impianto concedibili
- definire procedure per le autorizzazioni semplici ed efficaci

QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

QUALE È LA SITUAZIONE ITALIANA ?

Alcuni numeri 2014 *(Fonte: Potenziale viticolo 1°marzo 2015 riferiti al 31 luglio 2014)*

- Produttori avevano 45.538 ETTARI DI DIRITTI DI REIMPIANTO IN PORTAFOGLIO e 2.019 ETTARI DI DIRITTI DI IMPIANTO OTTENUTI DALLE RISERVE REGIONALI, mentre nelle RISERVE REGIONALI ERANO DISPONIBILI 3.824 ETTARI, per un **TOTALE DI DIRITTI 51.381** ettari da utilizzare.
- La superficie vitata ammontava a **641.743 ETTARI** *(l'1% calcolato su questo dato genera circa 6.400 ettari di autorizzazioni di nuovi impianti da concedere nel 2016).*

BUONI MARGINI PER INCREMENTARE IL PATRIMONIO VITIVINICOLO NAZIONALE

QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE

E LE MARCHE ?

I numeri 2014 – *(Fonte: Potenziale viticolo 1°marzo 2015 riferiti al 31 luglio 2014)*

- Produttori avevano 1.579 ETTARI DI DIRITTI DI REIMPIANTO IN PORTAFOGLIO e nella RISERVA REGIONALI ERANO DISPONIBILI 215 ETTARI, per un **TOTALE DI DIRITTI 1.794** ettari da utilizzare.
- La superficie vitata ammontava a **17.504 ETTARI** (*l'1% calcolato su questo dato genera circa 175 ettari di autorizzazioni di nuovi impianti da concedere nel 2016).*

DOVEROSO GARANTIRE AI PRODUTTORI L'ACCESSO AI DIRITTI PER INCREMENTARE LA SUPERFICIE VITATA REGIONALE

QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE

ALCUNI DATI STRUTTURALI

	Superficie vitata ha					
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Marche	18.106,00	17.760,00	17.453,00	17.847,00	17.563,00	17.504,00
Fonte: Schedario viticolo su SIAN su base territoriale						

Superficie vitata ha				Numero di aziende			
1982	**1990**	**2000**	**2010**	**1982**	**1990**	**2000**	**2010**
31.856,01	26.223,82	19.660,40	16.917,47	58.626	43.578	27.630	14.190

Fonte: Censimento dell'agricoltura tramite rilevazione diretta in azienda

LE DOP/IGP DELLE MARCHE

DOCG

- A029 - CONERO
- A030 - VERNACCIA DI SERRAPETRONA
- A045 - CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA
- A046 - VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA
- A060 - OFFIDA

DOC

- B027 - ROSSO CONERO
- B029 - VERDICCHIO DI MATELICA
- B041 - ROSSO PICENO
- B042 - VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
- B050 - BIANCHELLO DEL METAURO
- B106 - COLLI PESARESI
- B160 - COLLI MACERATESI
- B165 - FALERIO
- B224 - LACRIMA DI MORRO D'ALBA
- B278 - ESINO
- B337 - TERRE DI OFFIDA
- B374 - SERRAPETRONA
- B375 - I TERRENI DI SANSEVERINO
- B380 - PERGOLA
- B393 - SAN GINESIO

IGT

- C022 - MARCHE

LA PRODUZIONE MARCHIGIANA

Uva raccolta				
Vendemmia	**Superficie Vitata [ha]**	**Bianca [qt]**	**Nera [qt]**	**Totale Uva [qt]**
2009	**14.160,32**	**643.507,00**	**717.954,00**	**1.361.461,00**
2010	**13.884,85**	**733.052,00**	**710.476,00**	**1.443.528,00**
2011	**13.097,82**	**534.382,61**	**528.723,86**	**1.063.106,47**
2012	**13.007,22**	**506.744,71**	**524.200,64**	**1.030.945,35**
2013	**12.801,49**	**568.050,53**	**601.514,98**	**1.169.565,51**
2014	**12.717,24**	**537.358,77**	**504.071,83**	**1.041.430,60**

Fonte Agea: dichiarazione di produzione vitivinicola su SIAN

LA PRODUZIONE MARCHIGIANA

Vino prodotto										
Quantitativi							Percentuali			
Vendemmia	Vino da tavola hl	Vino Varietale hl	Vino IGP hl	Vino DOP hl	Vino Totale hl		Vino hl	Varietale hl	IGP hl	DOP hl
2009	348.985,00	2.229,00	278.475,00	434.202,00	**1.063.891,00**		32,80%	0,21%	26,18%	40,81%
2010	432.230,00	3.722,00	283.068,00	441.742,00	**1.160.762,00**		37,24%	0,32%	24,39%	38,06%
2011	436.092,12	1.570,77	208.889,24	376.644,08	**1.023.196,21**		42,62%	0,15%	20,42%	36,81%
2012	313.558,17	183,81	213.201,90	345.088,30	**872.032,18**		35,96%	0,02%	24,45%	39,57%
2013	361.574,46	2.909,81	270.711,45	381.358,51	**1.016.554,23**		35,57%	0,29%	26,63%	37,51%
2014	299.036,20	1.910,58	222.865,24	370.624,87	**894.436,89**		33,43%	0,21%	24,92%	41,44%

Fonte Agea: dichiarazioni di produzioni vitivinicole

LA PRODUZIONE MARCHIGIANA

Rivendicazioni					
Vendemmia	Denominazione	Dichiaranti	Superficie Rivendicata	Uva Rivendicata	Vino Rivendicato
2014	A029 - CONERO	31	159,5359	10.279,58	7.195,71
2014	A030 - VERNACCIA DI SERRAPETRONA	5	37,9882	1.455,00	843,90
2014	A045 - CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA	40	105,3124	7.296,15	5.107,30
2014	A046 - VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA	10	26,9402	1.435,20	1.004,64
2014	A060 - OFFIDA	146	428,0989	29.678,30	20.774,80
2014	B027 - ROSSO CONERO	36	237,3774	21.218,82	14.883,67
2014	B029 - VERDICCHIO DI MATELICA	27	245,0606	25.464,50	17.821,13
2014	B041 - ROSSO PICENO	268	1.123,5379	95.741,76	67.019,25
2014	B042 - VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI	347	2.015,0860	213.416,37	149.414,48
2014	B050 - BIANCHELLO DEL METAURO	62	204,7766	20.169,37	14.118,57
2014	B106 - COLLI PESARESI	43	160,5129	10.589,51	7.412,66
2014	B160 - COLLI MACERATESI	32	103,8570	9.301,91	6.511,33
2014	B165 - FALERIO	114	382,3166	35.947,44	25.163,22
2014	B224 - LACRIMA DI MORRO D'ALBA	58	245,9726	20.563,68	14.384,83
2014	B278 - ESINO	22	45,2147	3.730,01	2.611,01
2014	B337 - TERRE DI OFFIDA	6	4,6367	415,15	274,60
2014	B374 - SERRAPETRONA	5	14,2633	859,00	601,30
2014	B375 - I TERRENI DI SANSEVERINO	1	1,7342	138,00	96,60
2014	B380 - PERGOLA	8	13,0562	811,67	568,17
2014	B393 - SAN GINESIO	3	10,1110	744,60	521,22
2014	C022 - MARCHE	727	3.117,6302	301.813,37	242.980,42

Fonte Agea: dichiarazioni di produzione vitivinicola

QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE

COME VANNO I REIMPIANTI NELLE MARCHE ?

Dal 2000 al 2015

- impiantati circa 6.800 ettari di nuovi vigneti
- ammessi a contributo comunitario (ristrutturazione e riconversione vigneti) circa 440 ettari/anno, di cui negli ultimi due anni circa 170 ettari tramite trasferimento di diritti, in parte provenienti dalla riserva regionale

QUADRO GIURIDICO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO

CON QUALI STRUMENTI ALLOCARE TUTTI I DIRITTI DI (RE)IMPIANTO ?

- ✓ **Emanare bandi della riserva regionale – Fatto –**
  - *BANDO REGIONALE 2013/2014 – 47 ETTARI DI DIRITTI ASSEGNATI*
  - *BANDO REGIONALE 2014/2015 – 110 ETTARI DI DIRITTI ASSEGNATI*
  - **IN CORSO IL BANDO 2015/2016**
- ✓ **Garantire il termine massimo consentito per convertire i diritti validi in autorizzazioni – FATTO –**
  - *DM 1213/2015 ARTICOLO 1 - Permette di convertire i diritti fino al 31/12/2012, purché in corso di validità*
  - *DGR MARCHE N. 564/2015 – Dispone che i diritti derivati da estirpazioni effettuate dopo il 1°agosto 2008 non hanno una durata stabilita e quindi possono essere convertiti in autorizzazioni, per superfici equivalenti, fino al 31/12/2020 e reimpiantati fino al 31/12/2023*
- ✓ **Adeguare gli indirizzi regionali al DM n. 1213/2015 FATTO – CERCANDO DI TUTELARE AL MASSIMO IL VIGNETO MARCHE**

- *DGR Marche n. 564/2015 – Garantisce la circolazione dei diritti fuori regione negli ultimi mesi di vigenza del regime medesimo*

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO
Bando 2015/2016

FINALITA'

Gestione attiva del potenziale viticolo regionale attraverso la riallocazione di diritti di reimpianto in portafoglio non utilizzati dai titolari e scaduti

- Possiedono i requisiti per accedere alla riserva le imprese agricole singole e associate titolari di P IVA, iscritte alla CCIAA e con disponibilità di terreni come risultanti da fascicolo aziendale aggiornato
- Dotazione disponibile ettari 146,4792, con possibilità di incrementi
- La concessione, a titolo oneroso, salvo in caso di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta avviene tramite bando pubblico di prossima emanazione (primi di agosto 2015)
- Valore di riferimento/ettaro: Euro 1.500,00, ridotto a Euro 750,00 per agricoltori con età inferiore a 40 anni
- Scadenza presentazione domande telematiche, su applicativo SIAR, 15/09/2015
- Possibilità di utilizzare i diritti concessi a partire dalla Riserva regionale per interventi di ristrutturazione e riconversione vigneto tramite sostegno comunitario
- La concessione, subordinata al pagamento del corrispettivo ove previsto, deve avvenire entro il 31 dicembre 2015
- Termine per l'utilizzo: entro due campagne viticole dalla concessione senza possibilità di proroga

RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO
Bando 2015/2016

Criterio di priorità		Punti
Imprenditori con età inferiore ad anni 40 alla data di presentazione della domanda di concessione		**40**
Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini a DOP delle Marche, ovvero partecipazione a progetti di promozione dei vini del PSR Marche o del PNS dell'OCM vitivinicolo, ovvero partecipazione in qualità di soggetto capofila o aderente ad un progetto di filiera per il settore vino del PSR Marche		**20**
Imprenditore che abbia beneficiato nelle campagne dalla 2000/2001 e seguenti del sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1398/2013 e articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e che abbiano realizzato, o stiano realizzando, gli investimenti ammessi all'aiuto		**15**
Entità di diritti di impianto della riserva richiesti in domanda. Può essere assegnato uno solo dei punteggi indicati.	Da 0.50.00 ettari fino a 2.00.00 ettari	**15**
	> 2.00.00 ettari e fino a 5.00.00 ettari	**5**
	>5.00.00 ettari	**0**
Richiedente che vinifica in proprio o conferisce le proprie uve in qualità di socio di cantina cooperativa di vinificazione, nei quantitativi a fianco indicati con riferimento alla dichiarazione vitivinicola 2014/2015. Può essere richiesto uno solo dei punteggi indicati.	Oltre l'80%	**10**
	Tra il 50 e l'80%	**5**

QUADRO GIURIDICO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO

1. CONVERSIONE DI DIRITTI DI (RE)IMPIANTO (Reg UE n. 1308/2013, articolo 68 e Reg. UE n. 2015/560 e 2015/561)

- I titolari di diritto di (re)impianto validi devono presentare alla Regione le richieste di conversione in autorizzazione a decorrere dal 15 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2020. In ogni caso anche se non sono ancora convertiti in autorizzazioni il 1° gennaio 2016 non possono essere trasferiti
- La conversione permette di gestire la fase di transizione dall'attuale regime dei diritti al nuovo regime delle autorizzazioni, consentendo ai detentori di titoli il loro utilizzo in un arco temporale successivo alla fine del regime dei diritti.
- La Regione rilascia entro tre mesi dalla richiesta di conversione l'autorizzazione al reimpianto per conversione diritto
- Le autorizzazioni per conversione hanno la stessa durata dei diritti da cui hanno avuto origine

QUADRO GIURIDICO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO

ALCUNI ESEMPI DI CONVERSIONE

1. Diritti acquisiti per estirpazione vigneto effettuata prima del 1° agosto 2008, ancora validi al 31 dicembre 2015, scadono entro la fine dell'ottava campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione (quindi max il 31 luglio 2016).

L'autorizzazione per conversione non può andare oltre tale data

1. Diritti acquisiti per estirpazione vigneto effettuata dopo il 1° agosto 2008, ancora validi al 31 dicembre 2015, non hanno scadenza e possono essere convertiti in autorizzazioni fino al 31 dicembre 2020 che devono essere esercitate entro tre anni (DGR Marche n. 564/2015)

ATTENZIONE

Dopo il 2023 scadono in ogni caso tutte le autorizzazioni per conversione, anche se non utilizzate

QUADRO GIURIDICO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO LA PROPOSTA DEL MIPAAF di luglio 2015

2. AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI

(Regolamento UE n. 1308/2013, articolo 63 e 64, e Reg. UE n. 2015/560 e n. 2015/561)

- Autorizzazioni pari all'1% annuo della superficie vitata nazionale dichiarata al 31 luglio della campagna precedente
- Richieste ammissibili se il richiedente dimostra di avere in conduzione per almeno tre anni a partire dalla data della richiesta, una superficie non inferiore a quella della domanda
- Le superfici autorizzate per nuovi impianti non sono ammissibili a contributo per la RRV (indicazione della Commissione contenuta nel report del 19 novembre 2014)
- Per il 2016 assegnazione proporzionale delle autorizzazioni
- Validità triennale dalla data di rilascio
- Il 30 settembre di ogni anno viene stabilità la superficie che può essere oggetto di autorizzazione per nuovi impianti nell'annualità successiva
- Dal 2017 entro il 1° febbraio di ogni anno, è fissata
  - ✓ l'eventuale applicazione di % di incremento inferiore all'1% ma comunque > 0
  - ✓ Le limitazioni al rilascio per aree specifiche (DOP/IGP) previa richiesta delle Regioni basata su relazione tecnico-economica, tenuto conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute
  - ✓ Criteri selettivi e di priorità

QUADRO GIURIDICO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO
LA PROPOSTA DEL MIPAAF di luglio 2015

AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI
PROCEDURE

Per ogni anno:

- Presentazione domande dal 15 febbraio al 31 marzo, con modalità telematica su SIAN, a partire dai dati del fascicolo aziendale
- Istruttoria e controllo del possesso dei requisiti da parte delle Regione che trasmettono tramite SIAN l'elenco delle domande ammissibili al MIPAAF entro il 30 aprile
- Comunicazione di non ammissibilità ai soggetti interessati entro il 15 maggio
- Rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni entro il 1°giugno, sulla base della lista definita a livello nazionale
- In caso di autorizzazione per superfici inferiori al 50% di quella richiesta il richiedente entro 10 gg può rinunciare senza incorre in sanzioni (comunicazione al MIPAAF e alla Regione)

QUADRO GIURIDICO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO
LA PROPOSTA DEL MIPAAF di luglio 2015

AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI
CONCESSIONI

Per ogni anno:

- Le richieste ammissibili sono accolte interamente se la superficie messa a disposizione è sufficiente
- Nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino una superfice superiore alla dotazione, gli ettari totali di superficie sono assegnati su base proporzionale (meno superficie, ma a tutti) in base alla superficie per quale sono state fatte le richieste
- Dal 2017, se si opta per l'inserimento di limitazioni o di criteri aggiuntivi, l'assegnazione verrà effettuata sulla base della graduatoria nazionale, in cui evidentemente ci saranno degli esclusi

QUADRO GIURIDICO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO
LA PROPOSTA DEL MIPAAF di luglio 2015

AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTI

(Reg. UE n. 1308/2013, articolo 66 e Reg. UE n. 2015/560 e n. 2015/561)

- Dal 1° gennaio 2016 le domande di autorizzazione per reimpianto sono presentate dai produttori alla Regione in qualunque momento dell'anno fino alla seconda campagna viticola successiva all'estirpazione. In tal modo un produttore disponde di 5 campagne da quando ha estirpato (2+3)
  - Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione entro tre mesi dalla richiesta
  - Se la superficie da reimpiantare corrisponde a quella estirpata, le autorizzazioni sono considerate concesse automaticamente
  - Le autorizzazioni per reimpianto:
  - hanno durata triennale dalla data di rilascio;
  - non sono trasferibili;
  - devono essere utilizzate nella stessa azienda in cui è avvenuta l'estirpazione;
  - decorso il termine concesso per il reimpianto senza che lo stesso sia avvenuto, decadono

QUADRO GIURIDICO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO LA PROPOSTA DEL MIPAAF

ATTUAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Le modalità di attuazione del sistema ipotizzato dal MIPAAF con la proposta di luglio 2015 e le verifiche e i controlli sono definite da AGEA, sentite le Regioni.

L'inosservanza delle norme sono regolamentate:

- dall'articolo 71 del Reg UE n. 1308/2013, articolo 64, paragrafo 4 lettera d) del Reg. UE n. 1306/2013, (MANCATA CONCESSIONE DEL DIRITTO A PARTECIPARE ALLA MISURA DI SOSTEGNO – QUINDI SANZIONE AMMINISTRATIVA E NON PECUNIARIA);
- dall'articolo 5 del Reg. Delegato UE 2015/560, con sanzione pecuniaria in vigneti non autorizzati (da min. Euro 6.000/ettaro a max Euro 20.000/ettaro)
- Dall'articolo 2 del D.lgs n. 260/2000, anche i costi di mancato avvio alla distillazione dei prodotti ottenuti dai vigneti non autorizzati.

CONCLUSIONI

Il quadro comunitario con i regolamenti delegato e di esecuzione è completo.

Ora occorre fare le scelte nazionali, non molte per la verità, perché la norma comunitaria scende addirittura nei dettagli procedurali, condizionando le decisioni nazionali.

Sicuramente l'avvio del nuovo sistema richiede la messa in campo di procedure semplici e flessibili.

Sarà necessario monitorare nei prossimi anni l'evoluzione delle superfici vitate nazionali e regionali per evitare contraccolpi ad oggi difficilmente prevedibili.

Grazie dell'attenzione

Dott.ssa Silvana Paoloni
Regione Marche
silvana.paoloni@regione.marche.it